

e sempre che tentassero persone incapaci, siano li Tansadori soggetti alli rigori della Legge.

8. Entro quindici giorni dal giorno della presentazione possino li Tansadori emendar gli equivoci, nei quali fossero incorsi.

9. Presentate le Tanse, e fatte dal Cancelliere del Dipartimento presente descriver a nome per nome sopra un Mandato a stampa, debba l'Esattor nuovo dispensare essi Mandati a cadauno dei Confratelli valendosi dei Fanti del Dipartimento medesimo, o del Bidello dell'Arte, giusto il praticato.

10. Debba l'Esattore, o Capo d'Arte riferir al detto Cancelliere la consegna eseguita dei suddetti Mandati di notizia a' suoi Confratelli, con riferita di sua mano firmata.

11. Entro giorni venti possa ogni Confratello produr a questo Dipartimento li propri reclami in confronto de' Tansadori, se si professasse aggravato della Quota impostagli, quali conosciuti giusti sarà loro amministrata giustizia.

12. Scorso il termine dei giorni venti debba il Cancelliere estendere, ed assoggettare al Dipartimento nostro gli Atti di ratifica dei Comparti di Tansa, che previamente sia stata rivista dal Ragionato Quadernier del Dipartimento medesimo per riconoscere se vada a dovere, e poscia registrar nelle Vacchet-